

Studio Legale Lorenzoni

*00184 Roma - via del Viminale, 43
tel. 064888131 (r.a.) fax 064873132
e mail: studio@lorenzoni.org*

Roma, 3 maggio 2013

Sindacato ASSOSNAI
Piazza S.Lorenzo in Lucina, 26
00186 – ROMA

Sindacato ASSOSNAI - varie - fascicolo generale – ns. rif. S225 (da indicare nella risposta)

ho visto la Decisione n. 6/2013 della Commissione costituita in seno all'AAMS per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del regolamento interministeriale D.M. 111/2006 (recante la disciplina dell'accettazione delle scommesse sportive), intervenuta reclamo di uno scommettitore, al quale un Concessionario aveva negato il pagamento di una scommessa ritenendola inficiata da un palese errore nelle quote.

A dispetto di quanto sembra si stia facendo risaltare a livello mediatico, la Decisione in esame non può affatto suggerire che il Concessionario resti sempre e comunque vincolato a onorare le scommesse accettate, anche laddove gli scommettitori si siano palesemente avvantaggiati in mala fede di vistosi errori nelle quote.

Per almeno due ordini di ragioni.

Anzitutto la Decisione è un atto privo del valore dispositivo tipico delle pronunce giurisdizionali e che, pertanto, non vincola nemmeno le parti coinvolte, comunque libere di rimettere la questione controversa dinanzi al Tribunale ordinario.

altre sedi: 04100 Latina, viale Petrarca 38 - 20122 Milano, via U. Visconti di Modona 36

In secondo luogo e principalmente perché, al netto delle (scontate) premesse sull'estensione del rischio imprenditoriale del concessionario, a ben vedere la Commissione dei Monopoli risolve il caso controverso in modo che solo genericamente non si discosta dai consolidati principi civilistici di cui agli artt. 1428-1431 cod. civ., in base ai quali l'errore determina l'annullabilità del contratto (in questo caso di scommessa) laddove non solo ricada su un elemento essenziale, ma soprattutto sia riconoscibile dalla controparte che, per tal verso, è legittimata ad approfittarne. Ma nel concreto la stessa applicazione così astratta dei principi richiamati lascia del tutto impregiudicata la possibilità di pervenire ad opposta conclusione esimente dell'affermata responsabilità del concessionario o del gestore.

Nella Decisione in commento, la Commissione, invece, ritiene che l'errore nella quota esposta dal Concessionario non fosse riconoscibile dallo scommettitore, svolgendo così un apprezzamento dei fatti dichiaratamente informale e sommario, in ciò ben diverso dagli accertamenti ben più pregnanti quali sono quelli esperibili in sede giurisdizionale, senza i limiti della procedura sostanzialmente conciliativa e para-arbitrale.

In definitiva, anche sotto quest'ultimo profilo, la Decisione AAMS n. 6/2013 non deve suscitare particolare preoccupazione nei Vs. associati i quali, al contrario, possono fare affidamento tranquillizzante anche sugli orientamenti della giurisprudenza di merito, proprio di recente intervenuta a respingere le pretese di scommettitori che avevano palesemente approfittato di errori marchiani dei sistemi informatici (così le 2 sentenze del Tribunale di Roma, nn. 15436/2012 e 19832/2012, rese su giudizi che riguardavano un noto *bookmaker* internazionale).

Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o seguito d'assistenza si rendesse necessario e unisco i più cordiali saluti.

Avv. Fabio LORENZONI